



Publicato all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 30.05.2001 al 14.06.2001
Venezia, 15.06.2001

Autorità Portuale di Venezia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ORDINANZA N. 122 DEL 30 MAG. 2001

Pubblicità delle tariffe praticate dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/1994

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 16, comma 5, della Legge 84/1994 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla pubblicazione da parte dell'Autorità Portuale delle tariffe che le imprese intendono praticare nei confronti degli utenti;

RITENUTO opportuno meglio disciplinare la materia, garantendo la necessaria trasparenza circa l'accesso alle informazioni nei confronti degli utenti;

IN VIRTU' dei poteri conferiti,

Ordina:

Articolo unico

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge 84/1994 e sue successive modificazioni ed integrazioni, devono trasmettere all'Autorità Portuale, entro il 31 marzo di ogni anno, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti. Dette tariffe saranno pubblicate all'albo generale nei 15 (quindici) giorni successivi all'anzidetto termine di presentazione.
2. Ogni variazione di tariffa dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità Portuale per la pubblicazione all'albo generale nei 15 giorni successivi.
3. Unitamente al supporto cartaceo, le imprese di cui trattasi devono trasmettere anche il supporto informatico, che sarà immesso in rete a cura dell'Autorità Portuale, tramite la Società Teleporto Adriatico r.l..

Venezia, 30 MAG. 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli